



C O M M U N E D I C U R S I

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO per
l'erogazione dei "buoni lavoro"
(voucher) relativi a prestazioni
lavorative di tipo occasionale
svolte in favore del Comune di
Corsi.

Approvato con deliberazione C.C. n. del

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalita'
- Art. 3 - Attivita' ed ambiti di applicazione
- Art. 4 - Soggetti destinatari
- Art. 5 - L' Avviso annuale
- Art. 6 - Avviso temporaneo
- Art. 7 - Utilizzo voucher
- Art. 8 - Criteri assegnazione buoni-lavoro
- Art. 9 - Compensi
- Art. 10- Coperture assicurative.

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalita' con le quali il Comune di Corsi, disciplina le modalita' di attuazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio come disciplinate dall'art. 4 della L. n.30/03, dal D.Lgs. n. 276/03 (artt. 70-73), e successive integrazioni e modificazioni

Per prestazioni di lavoro di tipo accessorio s'intendono quelle attivita' non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, che sono rese nell'ambito delle attivita' tassativamente indicate dall'art. 70 del D.Lgs. 276/2003 o da soggetti che sono in possesso di determinati requisiti soggettivi.

Il '*lavoro occasionale di tipo accessorio*' e' una modalita' di prestare lavoro che risponde alla duplice esigenza del '*committente*' (colui che offre il 'lavoro' ed eroga i compensi) di servirsi di lavoratori *non subordinati* per lo svolgimento di determinate attivita', o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e del '*prestatore*' del lavoro (colui che svolge i compiti assegnati e percepisce i relativi compensi) di poter ottenere degli aiuti economici nei periodi in cui non risulta occupato o soddisfatti i requisiti di legge e del presente regolamento.

Art. 2 – Finalita'

La finalita' che l'Amministrazione Comunale si prefigge con lo "strumento" voucher e' quella di offrire possibilita' di occupazioni temporanee a soggetti che si trovano in situazioni di svantaggio economico, di difficolta' finanziaria, di disagio personale e/o familiare.

In ragione della finalita' sopra evidenziate il presente Regolamento disciplina le modalita' con le quali i "voucher" saranno attuati nell'Amministrazione Comunale di Corsi.

Art. 3 – Attivita' ed ambito d'applicazione

Nel rispetto e in conformita' della fonte normativa di cui sopra, le prestazioni di lavoro accessorio sono rese nell' ambito:

a) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (art. 70, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 276/03, successive modifiche e integrazioni) ;

b) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarieta' (art. 70, comma 1, lett.d) del D.Lgs. n. 276/03, successive modifiche e integrazioni);

c) degli altri settori produttivi dell'Ente (art. 70, comma 1, lett.h-bis) del D.Lgs. n. 276/03, successive modifiche e integrazioni ma **solo da parte di parte di studenti e/o pensionati e, per l'anno 2011, da parte di soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.**

Le prestazioni di lavoro accessorio sono richieste nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilita' interno.

Art. 4 - Soggetti destinatari

1. Possono beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" solamente le categorie di individui in possesso dei seguenti requisiti:

a) disoccupati iscritti al Centro per l'Impiego e non percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;

b) percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito: s'intende coloro che percepiscono sia indennita' d'integrazione salariale, sia indennita' connesse allo stato di disoccupazione (*cassa integrazione ordinaria o in deroga, mobilita' e trattamento speciale di disoccupazione edile e indennita' di disoccupazione*) . Per i suddetti soggetti la disposizione (*art. 70, comma 1-bis, D.Lgs.vo 276/2003*) prevede che il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio e', per singolo percettore, di complessivi 3.000 euro per anno solare;

c) studenti delle Scuole Superiori nei periodi di vacanza (natalizie: dal 1° dicembre al 10 gennaio - pasquali: dalla Domenica delle Palme al martedi' successivo il Lunedi' dell'Angelo -vacanze estive: dal 1 giugno al 15 settembre) e il sabato e la domenica con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado

d) studenti universitari di eta' inferiore ai 25 anni regolarmente iscritti, in qualunque periodo dell'anno;

e) pensionati, titolari di trattamento pensionistico;

2. Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio in favore del Comune di Corsi **solamente i soggetti residenti sul territorio comunale, a prescindere dalla cittadinanza.** Nel caso di cittadini stranieri questi, oltre che della residenza, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

3. Oltre ai requisiti di cui ai precedenti comma 1 e 2 gli interessati:

- dovranno essere in godimento dei diritti politici;
- non dovranno aver subito condanne e/o provvedimenti che ostino all'assunzione di impieghi pubblici;
- idoneita' fisica all'attivita' richiesta

Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda presentata ai sensi dell' Avviso Pubblico di cui al successivo art 5. e debbono sussistere anche alla data di conferimento dell'incarico di svolgimento dell'attivita' lavorativa

Art. 5 - L'Avviso annuale

1. La G.M. con proprio atto individua annualmente le attività tra quella di cui all'art. 3 per le quali intende attivare voucher nonché i soggetti, per ciascuna di esse, cui intende rivolgersi tra quelli di cui all'art. 4.
2. Successivamente all'atto di indirizzo della G.M. di cui al comma 1, il Responsabile del Settore Affari Generali, redige un Avviso Pubblico.
3. L'Avviso avrà una valenza di 12 mesi, sarà pubblicato nel sito internet del Comune entro il mese di dicembre per attività che si potranno svolgere dal 1 febbraio dell'anno successivo al 31 gennaio dell'anno seguente. Durante il periodo di validità dell'Avviso i cittadini che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4 potranno presentare domanda nelle modalità indicate nell'Avviso stesso.

Art. 6 - L'Avviso temporaneo

Nel corso dell'anno l'Amministrazione Comunale potrà altresì presentare Avvisi per specifiche attività e/o per specifiche categorie di soggetti che abbiano una durata temporanea definita. In tal caso nell'Avviso saranno definite eventuali modalità di selezione dei candidati.

Art. 7 - Utilizzo voucher

Date le finalità di cui all'art. 2 i "buoni lavoro" saranno erogati ai soggetti individuati anche sulla base di una relazione da parte dei Servizi Sociali dell'Ente.

Art. 8 - Criteri per l'assegnazione dei buoni lavoro

Nel caso gli Uffici ricevessero una pluralità di domande d'assegnazione dei buoni di lavoro, entro il termine stabilito nell'avviso, quest'ultimi provvederanno ad assegnare ad ogni soggetto richiedente un **punteggio** ottenuto dalla *somma dei punti ottenuti in ognuna delle principali casistiche o situazioni dal carattere socio-economico, inquadrate nelle seguenti tabelle:*

1) Indicatore ISEE	Punti assegnati
Inferiore a 12.500 Euro	12
Maggiore di 12.500 Euro	5
Maggiore di 15.000 Euro	-10

Numero di familiari a carico	Punti assegnati
Maggiori di 2	10
2 familiari a carico	8
1 familiare a carico	5
Nessun familiare a carico	0

Stato di disoccupazione e percepimento delle relative indennità o somme simili	Punti assegnati
Disoccupato e non percepente	10
Disoccupato e percepente	5
Studente	0

Studente	Punti assegnati
Si	3
No	0

Durata della disoccupazione o della non occupazione	Punti assegnati
Oltre un anno	3
Inferiore ad un anno	0

Art. 9 - Compensi

Il pagamento della prestazione avviene con la consegna dei Buoni Lavoro che devono essere compilati in ogni parte, firmati e consegnati al prestatore d'opera e riscossi dall'interessato presso qualsiasi ufficio postale. Il valore nominale del buono lavoro è comprensivo della contribuzione INPS, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione infortuni e di un compenso al concessionario (Inps) per la gestione del servizio. Tali compensi sono cumulabili con qualunque rendita pensionistica, che non verterà quindi decurtata; sono completamente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non vanno dichiarati né a fini Irpef né ai fini del calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (Ise e Isee). Ciascun prestatore d'opera non può superare il compenso di € 5.000,00 netti all'anno corrispondenti ad € 6.660,00 lordi percepiti da parte del Comune di Corsi.

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di € 3.000,00 netti all'anno corrispondenti ad € 4.000,00 lordi percepiti da parte del Comune di Corsi.

Ogni prestatore riceverà il seguente compenso:

- a) per le attività di cui al punto a) art. 3 : 1 voucher del valore di € 10.00 per ogni ora e 30 minuti di lavoro;
- b) per le attività di cui al punto b) art. 3 : 1 voucher del valore di € 10.00 per ogni due ore di lavoro;
- c) per le attività di cui al punto a) art. 3 : 1 voucher del valore di € 10.00 per il tempo che sarà preventivamente indicato nell'Avviso relativamente alla attività proposta.

Ogni prestatore di lavoro, per qualsiasi attività richiestagli fra quelle previste dall'articolo 2 ("Attività ed ambito d'applicazione") ha diritto a ricevere il compenso previsto entro trenta 30 giorni dal completamento dell'attività.

L'acquisto dei Buoni Lavoro e la consegna al percettore è effettuato dall'Ufficio Associato del Personale o dai Servizi Finanziari.

Art.10 - Coperture assicurative

Il Buono Lavoro incorpora l'assicurazione anti-infortuni dell'INAIL.

Con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale, i soggetti impiegati sono coperti con apposita assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi.